

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 11 Settembre 1970, presso l'Ufficio Provinciale dellavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del dott. LEONIDA FALGHERA, sono convenuti i Signori -
GIOVANARDI ALDINO, in nome e per conto dell'Occhialeria GIOVANARDI ALDINO & F.lli di Modena, assistito dal Sig. AGOSTINO MALAGOLI, della Federazione Prov.le Artigiani;

e

ROMANO ARTIOLI, della C.I.S.L. e WILLIAM SELMI, della C?G.I.L., in nome e per conto delle maestranze dipendenti dalla Ditta Suddetta, i quali hanno

concordato quanto segue:

- 1) Il Contratto Coll. Nazionale di Lavoro che verrà applicato integralmente per tutti i dipendenti della Ditta Giovanardi è quello degli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria (montatura lenti, astucci, minuterie, ecc.).
- 2) A tutti i dipendenti verrà corrisposto un premio di produzione nella misura di L. 45 orarie, da calcolarsi su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
- 3) Gli scaglioni delle ferie previsti dal CCNL verranno maggiorati di 2 gg.
- 4) Viene concesso a tutti i dipendenti una pausa giornaliera retribuita di 10 minuti non recuperabili.
- 5) Le retribuzioni salariali per i dipendenti verranno effettuate sulla base della zona "O" prevista dal C.C.N.L.
- 6) A richiesta delle Sezioni Sindacali Aziendali la Direzione si impegna ad esaminare con le stesse i problemi inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro. Qualora in conseguenza di detto esame si addivenisse alla determinazione di effettuare visite e sopralluoghi tecnici le Sezioni Sindacali Aziendali avranno la facoltà di affiancare al medico scelto dall'Azienda un medico di propria fiducia, il cui nominativo sarà preventivamente comunicato alla Direzione. La Direzione aziendale prenderà gli eventuali provvedimenti suggeriti dalle risultanze tecniche.
- 7) Il presente accordo decorre dal 1° Settembre 1970.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Seguono le firme-)